

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ART-PORT**

### **Art. 1 Costituzione**

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Art-Port" con sede in Piancada di Palazzolo dello Stella, via del Traghetto n. 3.

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

L'Associazione può aderire a Enti di Promozione Sociale a seconda della utilità o convenienza dell'adesione in relazione agli scopi sociali.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 2 Principi e scopi generali dell'Associazione**

L'attività dell'Associazione include la gestione del Centro di Aggregazione Artistico Culturale ArtPort, l'organizzazione di concerti, feste e serate musicali, concorsi, gare, tornei, contest, realizzazione di siti web e materiale promozionale, festival, mostre, rassegne, esposizioni, convegni, corsi e laboratori di diversa natura, mostre-scambio, gite sociali, visite guidate, attività filateliche, numismatiche, hobbistiche, noleggio imbarcazioni biciclette, attività di promozione, spettacoli teatrali e cinematografici, attività di animazione, attività didattiche/educative, attività ludiche, noleggio service musicale (audio e luci), gestione sale prove, produzioni audio e video, rivendita di prodotti realizzati dai soci, realizzazione di un giornale, attività editoriali, attività di valorizzazione e promozione delle risorse ambientali e turistiche del territorio, gestione di strutture pubbliche in convenzione, gestione di un bar sociale.

L'Associazione organizza, inoltre, attività di promozione sociale in favore dei propri associati i quali verseranno la propria quota in base ai servizi usufruiti.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà — pur non avendo fini di lucro - svolgere delle attività economiche (ad esempio vendita di beni, organizzazione di eventi e laboratori per conto terzi, sponsorizzazioni, pubblicità, gestione del bar sociale) sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Gli eventuali utili andranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo delle attività artistiche, culturali e di promozione sociale.

### **Art. 3 Caratteristiche dell'Associazione**

L'Associazione è un istituto unitario e autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

#### **Art. 4 Soci dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividano le finalità, senza limiti di età. La qualifica di socio si perde automaticamente alla scadenza dell'esercizio sociale (31 dicembre) e si riacquista con il versamento della quota associativa per l'anno seguente. I soci che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e hanno firmato l'atto costitutivo assumono la qualifica di "Soci Fondatori".

L'aspirante socio, dopo aver preso visione integrale dello statuto richiede l'iscrizione all'Associazione compilando l'apposito modulo, la domanda del minorenni deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. L'accettazione o il diniego possono essere disposte dal Consiglio Direttivo o da un singolo membro del Consiglio in carica, che dovrà rendersi riconoscibile come tale e che controfirma il modulo di domanda di adesione per accettazione o diniego.

Sono eleggibili a cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea, nonché a eventuali ulteriori quote specifiche per le varie attività e/o servizi;
- all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle ulteriori quote specifiche senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il socio che tenga comportamenti irrispettosi o maleducati o che commetta azioni di disturbo dei presenti o delle attività potrà essere richiamato dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. Qualora il socio perseveri nel suo atteggiamento il Presidente o un

Consigliere potranno immediatamente disporre la sospensione a tempo indeterminato della qualifica di socio.

Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

#### **Art. 5 Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

## **Art. 6 L'Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio maggiorenne, in regola con i versamenti ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro socio. Il socio minorenni è rappresentato da chi ne esercita la patria potestà.

L'Assemblea:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto patrimoniale;
- ratifica le proposte del Consiglio Direttivo in ordine ai regolamenti;
- approva il programma annuale e pluriennale delle attività delle attività, di investimenti e di eventuali interventi straordinari;
- approva le modifiche allo statuto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto se ordinaria e dei nove decimi se straordinaria. La seconda convocazione dell'Assemblea può avere luogo almeno un giorno dopo la prima.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno. In via straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

L'annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso all'albo specificando la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

## **Art. 7 Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di almeno tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, fino ad un massimo di sette membri eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli Associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio ed è revocabile e rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Tali incarichi possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio, viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via. Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

### **Art. 8 Il Presidente**

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce con eguali poteri quando necessario.

### **Art. 9 Dimissioni**

I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Associazione per investimenti o interventi straordinari.

Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di discuterne e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

### **Art. 10 Patrimonio e bilancio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e da tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- contributi di soggetti pubblici o privati;
- donazioni,, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici e privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- proventi derivanti da attività economiche collaterali.

#### **Art. 11 Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione entro il trenta aprile successivo.

E' fatto divieto di distribuire anche in maniera indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 12 Modifiche statutarie**

Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria.

Per le variazioni imposte dalle leggi dello stato è competente il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. In tal caso il patrimonio dovrà essere devoluto a un'Associazione locale o a strutture sociali similari operanti nel settore della cultura o della ricreazione.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

#### **Art. 14 Rinvio**

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.